

STATUTO

**LA MAGNOLIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS, IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEMILETTO AV VIA CESURA
24

Numero REA: AV - 166339

Codice fiscale: 02554160644

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

ciliata in Avellino Via Circumvallazione n.85, codice fiscale

SRN NNL 74D55 A509 R,

Laudati Massimiliano, nato ad Avellino il 31 marzo 1975,

domiciliato in Contrada (AV), Via Nazionale Centro n.57/A,

codice fiscale LDT MSM 75C31 A509 R,

Plati Roberta, nata ad Avellino il 15 novembre 1971, domi-

ciliata in Avellino Piazza del Popolo n.23, codice fiscale PLT

RRT 71S55 A509 Y,

Dragone Marco, nato ad Avellino il 30 marzo 1974, domiciliato

in Montella (AV), Via Don Minzoni n.15, codice fiscale DRG MRC

74C30 A509 V,

Siconolfi Federico, nato a Napoli il 25 gennaio 1971, domi-

ciliato in Avellino Via Tagliamento n.109, codice fiscale SCN

FRC 71A25 F839 B.

Tutti cittadini italiani.

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, preliminarmente mi confermano i dati relativi ai codici

fiscali e mi richiedono di ricevere il presente atto con il

quale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) E' costituita con sede nel Comune Montemiletto (AV), la

Cooperativa sociale denominata "LA MAGNOLIA Società Coopera-

tiva Sociale - Onlus".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,

agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei

modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2) Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

I soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativistico unitario italiano, per cui aderisce alla Unci (Unione Nazionale Cooperative Italiane).

Potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizi.

In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Art.3) Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avverrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del c.c.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425, primo comma, punto B9.

La cooperativa intende svolgere la propria attività in regime di mutualità prevalente. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-

periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Essa sarà iscritta nell'apposito albo di cui all'art.2512, ultimo comma c.c..

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4) Oggetto sociale

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma

seguendo i principi della mutualità e della solidarietà e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., da svolgere nei limiti della vigente normativa previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse lo spirito solidaristico e mutualistico attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, culturali e ricreativi in favore di anziani, minori in genere, minori a rischio e disabili, ed altre attività affini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché lo svolgimento di attività anche diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, come previsto dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Al solo scopo esemplificativo, anche tramite i propri soci in possesso della competenza e/o dei requisiti professionali, sempre senza finalità speculative e nel rispetto dei principi

della mutualità e della solidarietà, la società potrà :

== a) per gli anziani:

- proporre nuove forme di intervento, di collaborazione nel campo dell'assistenza, di assistenza socio-sanitaria in qualunque tipo di erogazione (domiciliare, residenziale, semi-residenziale) per anziani affetti da demenza senile alzheimer type o forme assimilate, in particolare assistenza domiciliare integrata, garantendo assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a soggetti non autosufficienti, con l'obiettivo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitare il ricovero determinato da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria; il servizio si rivolge in modo particolare agli anziani non autosufficienti che vivono da soli, in nuclei familiari che non sono in grado di garantire una completa assistenza;

- realizzare prestazioni assistenziali agli anziani, quali:

a) prestazioni di tipo domestico che consentono di fornire aiuto nel governo della casa (pulizia, spese e commissioni, consulenza sulle norme igieniche, sanitarie e dietetiche; aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali, e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere);

b) prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni ed il collegamento con altri servizi sociali;

c) prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo delle terapie in atto e della situazione clinica, in stretto

collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, intervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fase acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete di servizi sanitari;

d) prestazioni complementari: si tratta di interventi integrativi e di completamento delle prestazioni precedenti (servizio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicure, barbiere-parrucchiere e chiropodia);

- conseguire i seguenti obiettivi:

1) assistere con cure idonee a rendere accettabile la qualità della vita nella vecchiaia; 2) mantenere l'anziano, attraverso una valida rete di servizi, nell'ambito della propria comunità, al proprio domicilio, evitando l'istituzionalizzazione; organizzare il servizio agli anziani, in modo tale da:

a) rispondere ai bisogni sanitari ed a quelli legati alla gestione della vita quotidiana;

b) evitare o attenuare l'isolamento;

c) individuare in maniera tempestiva le necessità degli anziani che vivono a domicilio e che sono a rischio di invalidità, al fine di attuare un intervento di tipo sia curativo che riabilitativo, compreso il sostegno psicologico;

d) fornire una risposta concreta ai bisogni sociali e sanitari del singolo anziano in rapporto al suo nucleo familiare, integrando nel migliore modo possibile l'anziano nella comunità sociale; promuovere l'attività di formazione culturale del-

l'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studi organizzati dalle università della terza età, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali o musicali, a manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ricreative, anche in collaborazione con organi istituzionali o altre istituzioni; il servizio reso dalla cooperativa, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la partecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti, o mediante l'utilizzo di fondi pubblici;

== b) per i minori d'età a rischio.

Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la cooperativa sosterrà iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione a rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previa accordi con le competenti autorità scolastiche e le strutture degli enti locali all'uopo predisposte, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo;

== c) per i disabili.

La cooperativa si propone di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, attuando le seguenti forme di intervento:

a) realizzare programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali, integrate fra di loro, che valorizzano le abilità di ogni persona handicappata ed agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo le famiglie e la comunità;

b) realizzare interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi ed ambulatoriali a domicilio ovvero presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;

c) realizzare interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di aiuto personale;

d) interventi diretti ad assicurare l'accesso ad edifici pubblici e privati;

e) organizzazione di attività extrascolastiche, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;

== d) per i minori d'età in genere.

La cooperativa potrà realizzare e proporre nuove forme di intervento a favore dell'infanzia e della pre-adolescenza, tese a favorire la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo della persona umana.

A tal fine potranno essere realizzate iniziative quali:

a) incontri a carattere ludico-ricreativo, permanenti o straordinari, che favoriscano un canale di comunicazione permettendo il reciproco arricchimento e la possibilità di misurare con l'altro le proprie capacità, utilizzando il gioco nelle esperienze e nelle attività più svariate, con scopi didattici, ricreativi, di animazione, attivando nei ragazzi quelle potenzialità che lo stesso gioco è in grado di sviluppare nel rispetto delle tappe evolutive del ragazzo;

b) attività didattiche integrative, quali doposcuola, corsi di educazione musicale, corsi di computers, educazione dell'attività motoria;

c) servizio di baby-sitting, accompagnamento e intrattenimento;

d) organizzazione di corsi e convegni, volti a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo;

e) educazione sanitaria, intervento fisioterapico e riabili-

tativo alle categorie suddette.

La cooperativa potrà fornire ogni eventuale altro servizio o bene, anche attraverso la creazione e la istituzione di centri di vendita di materiale specifico per le esigenze di ciascuna delle categorie indicate.

Anche tali interventi previsti a favore dei minori in genere, di minori a rischio e dei disabili possono essere gratuiti o con la compartecipazione degli stessi o dei familiari o mediante l'utilizzo di fondi pubblici e privati;

== e) per i giovani affetti da turbe di comportamento.

La società potrà realizzare iniziative di tipo:

- a) assistenziale psico-socio-sanitario;
- b) occupazionale a favore di giovani con patologie comportamentali. In particolare, potranno essere seguite persone affette da anoressia mentale o bulimia.

la società potrà inoltre:

== f) realizzare e/o gestire, siano esse di proprietà della società o altrui, case-albergo per anziani, R.S.A., centro di riabilitazione, anche per minori in genere, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo progetti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assistiti da contributi regionali, nazionali o europei

A tal fine, la società cooperativa può avvalersi di tutte le agevolazione fiscali e creditizie previste per le società operanti nei territori svantaggiati o depressi o del mezzo-

giorno d'Italia, intendendo attuare in tali territori nuove iniziative meritevoli di tutela sociale;

== g) realizzare e/o gestire, in proprio o per conto di terzi, sia enti pubblici che soggetti privati, direttamente o anche in regime di appalto e/o di convenzione con enti pubblici o privati o con il servizio sanitario nazionale:

- centri di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatologica per prestazioni di terapia fisica;

- case di assistenza e cura per soggetti portatori di handicaps psicofisici e sensoriali e per la terza età;

- comunità terapeutiche per il recupero e la cura di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, di soggetti affetti dal morbo di alzheimer, di tossicodipendenti e di altre categorie di soggetti a rischio;

- case protette per la cura, l'assistenza e l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti affetti da qualsiasi disabilità, permanente o transitoria, sia fisica che psico-fisica o sensoriale, o dal morbo di alzheimer, o comunque da patologie dipendenti da qualsiasi causa;

== h) promuovere, organizzare, coordinare e gestire corsi di formazione, istruzione, aggiornamento e specializzazione e, in generale, iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento del personale operante nel settore dell'assistenza sociale, a livello scolastico, universitario e post-univer-

sitario;

== i) prestare servizi singoli ed integrati, inclusi quello di selezione per coloro che operano negli ambiti suddetti, compresi la relazione di test attitudinali, di analisi della personalità, interviste ad hoc strutturate su specifiche esigenze, attività relative a campagne promozionali o ricerche di mercato;

== l) organizzare convegni, fiere, congressi, cerimonie, mostre, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni a carattere medico, sociale e culturale;

== m) svolgere attività didattica e di ricerca scientifica, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie per l'assistenza ad anziani e disabili;

== n) prestare servizi di assistenza e consulenza amministrativa, tecnica, legale e finanziaria in favore di enti operanti nel settore dell'assistenza ad anziani e disabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;

== o) assumere da amministrazioni statali, da regioni, province, comuni, da qualsiasi ente pubblico nonché da privati, lavori e servizi in appalto rivolti all'assistenza medico-sociale di qualsiasi genere al fine di farli eseguire dalla società stessa o da altre società, anche cooperative e consorzi, ove ammesso;

== p) ogni attività finalizzata alla protezione, valorizza-

zione e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale;

== q) la custodia, la pulizia e manutenzione degli immobili di ogni tipo compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private etc.;

== r) la manutenzione, la pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

== s) la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione dei volumi e delle stesse;

== t) il servizio di trasporto di persone o cose nell'ambito dell'oggetto sociale;

== u) servizi di cura cimiteriale;

al fine di consentire il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa potrà effettuare le seguenti ulteriori attività:

1) il servizio di affissioni manifesti e distribuzione volantini;

2) servizi di manovalanza e facchinaggio;

3) svolgere attività agricole, artigianali, di allevamento animali ed edili;

4) gestione di centri sportivi, palazzetti dello sport, sale convention con servizi di sorveglianza, di manutenzione, di pulizia, di assistenza al pubblico e di custodia degli stessi.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e

sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della presente o futura normativa.

La società si avverrà di soggetti professionisti abilitati per quelle attività che richiedono inderogabilmente l'opera di soggetti titolari di abilitazioni professionali o dell'iscrizione in speciali albi, anche in regime di convenzione.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c. nei limiti della necessità e strumentalità al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi; la società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nonché di natura finanziaria ed industriale utili al suo funzionamento ed all'esercizio della sua attività, compresi l'acquisto, la ricostruzione, la riqualificazione e la vendita di beni immobili, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a

cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo.

La cooperativa potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai sensi della vigente o futura normativa.

La società è comunque disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

Art. 5) Soci

= Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

= Soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

= Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente atto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente atto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli

abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste nel presente atto.

Art. 6) Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente atto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 5 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione del presente atto.

I soci che non partecipano a tale modificazione hanno il diritto di recesso.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione del presente atto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7) Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.17;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-

nistratori;

b) all'osservanza dell'atto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.8) Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art.10) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. La raccomandata deve inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se, non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo; la comunicazione di accoglimento della domanda comporta anche la risoluzione immediata dell'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato dal socio con la cooperativa.

Art.11) (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente atto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-

blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12) Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.13) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro dodici mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo,

previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.12.

Art.14) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art.15) (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto.

Art.16) Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente atto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a
ciascun socio:

- a. mediante integrazione dei compensi corrisposti;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art.17) Patrimonio sociale

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g. da liberalità a favore della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.18) (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28. In alternativa

alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Art.19) (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di mutualita' prevalente;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

f) alla riserva straordinaria;

g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.20) (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.21) (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, e che contengano l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata un giorno diverso dalla prima.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

ovvero, quando esigenze particolari relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla stessa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.22) (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti un quinto più uno del numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.23) (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.24) (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 5 del presente atto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art.2372 del codice civile.

Art.25) (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente ha i poteri di cui al quarto comma dell'art. 2479 bis C.C.

Art.26) (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da un amministratore unico o da più amministratori sino ad un massimo di 5.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione o se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente o congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi i casi in cui la legge stabilisce la necessità della deliberazione in forma consiliare.

La decisione di nomina è assunta dai soci a maggioranza assoluta di quelli aventi il diritto di voto, con metodo assembleare.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano di regola in carica per tre esercizi.

Tuttavia i soci, all'atto della nomina, possono fissare una diversa durata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dalla legge o da particolari disposizioni del presente atto.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se previsto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

= Rappresentanza legale

La firma sociale e la legale rappresentanza generale della cooperativa di fronte ai terzi spetta all'amministratore unico, agli amministratori (in questo caso, in via congiuntiva e/o disgiuntiva a seconda della determinazione dei soci) ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato o agli amministratori delegati, ove nominati, per questi ultimi entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferite.

In caso di assenza o impedimento del presidente - circostanza questa attestata dal sostituto - la firma e la rappresentanza sociale spettano al vice presidente o, se non è stato nomi-

nato, all'amministratore più anziano.

All'amministratore unico, agli amministratori o al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato spetta la rappresentanza della società in giudizio.

Art.27) (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del

collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello presente atto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto -la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art.28)

I soci sottoscrivono il capitale sociale iniziale ciascuno per una quota del valore nominale di Euro 200,00 per cui lo stesso ammonta ad Euro 1.800,00 (Euro milleottocento/00).

Art.29)

Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto nelle persone dei signori: Egidio Rodolfo, Galasso Anna, Iannaccone

Alberico, Serino Antonella e Laudati Massimiliano.

I Consiglieri procedono alla nomina del Presidente che, ad unanimità, viene scelto nella persona di Egidio Rodolfo.

Il Consiglio durerà in carica un triennio ed i membri saranno rieleggibili.

I neonominati Consiglieri, presenti, accettano la carica e dichiarano non sussistere nei loro confronti motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

I comparenti dichiarano che la prima sede della società è fissata in Montemiletto alla Via Cesura n.24.

Art.30) (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o fra essi e la cooperativa e la cooperativa, o tra gli eredi dei soci e la cooperativa, ovvero tra la cooperativa e l'organo amministrativo o il liquidatore o i sindaci, o tra alcuni di essi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero tra i consiglieri e l'organo amministrativo e l'amministratore delegato e che possano formare oggetto di compromesso, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore. L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente della Camera di Commercio di Avellino, su ricorso anche di una sola parte

contendente.

Il deliberato dell'arbitro - che agirà senza formalità di procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio - vincola tutti i soci e la cooperativa e sarà definitivo, irrevocabile ed esecutivo.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art.31) (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.32) (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.33) (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società e le stessa ammontano ad Euro 2.000,00.

Vengono delegati per l'apposizione delle firme marginali al presente atto Egidio Rodolfo, Galasso Anna e Iannaccone Alberico.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me e da persona di mia fiducia, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano.

Consta di fogli dodici di cui occupa quarantotto facciate fin qui.

E' sottoscritto alle ore venti e minuti cinquanta.

Firmato:

Agostina Puzo, Egidio Rodolfo, Anna Galasso, Alberico

Iannaccone, Antonella Serino, Laudati Massimiliano, Roberta

Plati, Marco Dragone, Federico Siconolfi, Pellegrino D'Amore

Notaio, sigillo.

Avellino, li 31/3/2008